

18.1450

QUAGLIARIELLO, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS

Dopo il comma 247, aggiungere i seguenti:

«247-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo n.165 del 2001 aggiungere il seguente comma: "I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere meccanismi di contenimento delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa stabilendo dei limiti di crescita delle risorse complessivamente destinate a tale finalità all'interno di valori percentuali che ciascun Comitato di Settore dovrà determinare nei propri atti di indirizzo".

247-ter. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001 aggiungere il seguente comma: "A decorrere dall'anno 2007, i contratti collettivi nazionali destinano, anche in modo selettivamente graduato, per ciascun comparto, una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse per la contrattazione integrativa, ai sensi del comma 6, alle amministrazioni che presentino valori positivi nel rapporto fra spesa complessiva per il personale ed entrate finali, anche in riferimento all'andamento storico del predetto valore. I medesimi contratti collettivi devono destinare almeno il 40% delle risorse alla produttività individuale, secondo criteri e parametri oggettivi di carattere selettivo riferibili alla qualità della prestazione dei singoli dipendenti. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi".

247-quater. All'articolo 40-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 aggiungere, in fine, il seguente comma: "I contratti integrativi stipulati da tutte le pubbliche amministrazioni che impiegano un numero complessivo di dipendenti superiore alle 100 unità sono trasmessi alla Corte dei Conti per il controllo della compatibilità degli stessi con i contratti collettivi nazionali di lavoro. Qualora la Corte entro 55 giorni dal ricevimento accerti la non compatibilità dei contratti integrativi, i medesimi sono nulli, salve le modifiche idonee a renderli compatibili"».

18.15

IL RELATORE

Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:

«247-bis. Il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero, a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4 comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998; inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal Decreto Ministeriale n. 1390/2000, che fa esplicita richiesta,

viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico nei ruoli degli Enti presso i quali presta al momento servizio. Su dichiarazione dei relativi Enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica e/o profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli Enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali».

18.16/1

DIVINA, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 247-bis, sostituire le parole «ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro» con le seguenti: «alle esercitazioni pratiche di guida sicura, sia di ciclomotori, sia di motocicli che di autoveicoli, riservata agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini dell'acquisizione di più approfondite nozioni in ordine alle cause degli incidenti».

18.16 (testo 2)

DIVINA

Dopo il comma 247, inserire il seguente:

«247-bis. All'articolo 208, dopo il comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con Delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata alle esercitazioni pratiche di guida sicura, sia di ciclomotori, sia di motocicli che di autoveicoli, riservata agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini dell'acquisizione di più approfondite nozioni in ordine alle cause degli incidenti"».

18.16

IL RELATORE

Dopo il comma 247, inserire il seguente:

«247-bis. All'articolo 208, dopo il comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: